

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni
nel Comune di Sonogno

(del 30 ottobre 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Abbiamo il piacere di accompagnarvi, per esame, approvazione e sussidiamento, il progetto di dettaglio del raggruppamento terreni, con strade, nel Comune di Sonogno.

Il progetto di massima venne da voi già approvato il 5 dicembre 1955; in pari tempo veniva autorizzato il consorzio, non appena costituito, a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

Nel nostro messaggio dell'8 novembre 1955, che accompagnava il progetto di massima, vi abbiamo illustrato le caratteristiche di questo raggruppamento, il quarto eseguito in valle Verzasca; il primo fu quello di Lavertezzo (senza strade) seguito poi da quello di Brione e, da ultimo, da quello di Vogorno.

Rimangono da raggruppare le giurisdizioni di Corippo, Frasco e Gerra; per questi ultimi due Comuni i progetti sono allo studio.

La Commissione della Gestione nel suo rapporto del 1. dicembre 1955 sul citato messaggio dell'8 novembre dello stesso anno, fra altro così si esprimeva:

« Sonogno ha un'economia agricola complessa, perchè, data la scarsità di terreno sfruttabile, deve ricorrere alle scarse risorse che possono dare i pascoli alpini ed in modo speciale all'apporto dei suoi terreni posti nel piano di Magadino. In questo Comune, per esigenze economiche, si pratica quindi il nomadismo, cercando in questo modo di ristabilire su un settore limitato, l'equilibrio fra il monte ed il piano, condizione sine qua non per l'esistenza delle popolazioni vallerane.

Sonogno merita dunque, come altri piccoli Comuni che si trovano nelle medesime condizioni, l'aiuto nei limiti di legge, per eseguire, con il raggruppamento, quelle opere che possono contribuire ad aumentare il reddito del suolo ed alleggerire il lavoro, già per se stesso penoso, dei pochi rimasti ancora fedeli alla terra.

Ma il raggruppamento di Sonogno, pur essendo di portata modesta, secondo il rapporto agronomico allestito, avrà conseguenze positive sull'economia agricola del villaggio, di modo che dal punto di vista della rendibilità si giustifica appieno ».

Il progetto che vi alleghiamo, sviluppato sulle linee di quello di massima, è stato esaminato in luogo dagli organi tecnici cantonali e federali preposti alla materia. L'Ufficio federale delle bonifiche fondiari ha approvato in modo definitivo l'11 settembre 1959 e si è dichiarato d'accordo di proporre un sussidio federale del 50 % appena avuta comunicazione dell'avvenuto stanziamento del sussidio cantonale.

I principali dati del progetto si riassumono come segue :

superficie del comprensorio	ettari	90
proprietari	n.	117
particelle prima	n.	1839
particelle dopo	n.	500
particelle media per ha.: prima 20; dopo 5.		
Superficie media per particella :		
prima	mq.	490
dopo	mq.	1800

Rete stradale

strade di larghezza m. 3,—	ml.	595
strade di larghezza m. 2,70	ml.	1653
sentieri di larghezza m. 1,— a 1,50	ml.	1500
riattazione sentieri esistenti	ml.	2000

Canalizzazioni di scolo delle acque :

in parte aperti e in parte con tubi cemento	ml.	619
---	-----	-----

Teleferica al Monte Corte - Puscennegro ml. 800

Passerella sul fiume Redorta al monte Froda, luce m. 14

Costo delle opere

rete stradale e sentieri	Fr.	193.000,—
canalizzazioni	Fr.	37.000,—
teleferica - passerella - ripari Valle Vogornesso	Fr.	34.000,—
raggruppamento terreni, picchettazione e terminazione nuovi fondi	Fr.	61.000,—
Totale	Fr.	<u>325.000,—</u>

Le opere costruttive sono state studiate con criteri di stretta economia come già si è fatto nei raggruppamenti di Vogorno e di Gordola.

Il preventivo ha potuto essere contenuto entro limiti modesti anche per il fatto che già esistono le due strade agricole-forestali che danno accesso alle valli Redorta e Vogornesso.

Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo agli atti del progetto ed al diffuso rapporto tecnico del progettista.

Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :

Ghisletta

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nel Comune di Sonogno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 ottobre 1959 n. 859 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Sonogno, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 35 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 35 % di Fr. 325.000,— ossia al massimo Fr. 113.750,—.

Art. 3. — Il versamento del sussidio cantonale sarà effettuato

Fr. 40.000,— sull'esercizio 1960

Fr. 40.000,— sull'esercizio 1961

Fr. 33.750,— sull'esercizio 1962.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto (Ufficio bonifiche e catasto).

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale.

Questi terreni o parti rilevanti degli stessi non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati e bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotata a Registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi; esso ha effetto con lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa in quella sede riconosciuto.

